

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Consigliere Comunale
Avv. Ivan Gargiulo
Al Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere Luigi Di Prisco
SEDE

OGGETTO: nota Consigliere Comunale, Avv. Ivan Gargiulo prot. n.ro 29852 del 24/7/2019 e successiva p.e.c. del 29/7/2019;
richiesta di riscontro Presidente del Consiglio Comunale n.ro 30468 del 30/7/2019.

Con riferimento alla corrispondenza tutta in oggetto, si precisa quanto segue.
Nelle comunicazioni indicate in oggetto, la S.V., nella qualità di Consigliere Comunale sottopone sostanzialmente all'attenzione della scrivente e dello stesso Presidente del Consiglio Comunale, possibile causa di incompatibilità inerente alla posizione del Sig. Sindaco in rapporto alla disposizione del comma 1°, paragrafo 1), dell'art. 63 Tuel; la ravvisata incompatibilità deriverebbe dal Decreto Sindacale, n.ro 11/2019, recante nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sorrento, tra i cui componenti è ricompresa anche quella del Sig. Sindaco;
invoca all'uopo la S.V. espresso parere del Ministero dell'Interno, (Dipartimento degli affari interni e territoriali n° 13985/2011) reso in sede di riscontro a quesito su analoga fattispecie, trasmesso con la p.e.c. del 29/7/2019, il quale viene citato a supporto segnatamente nella parte, in cui interpreta la qualità di "amministratore" dell'ente destinatario di nomina nel senso di ruolo genericamente impeditivo della contestuale copertura della carica dell'amministratore comunale.

In merito va, in primo luogo, precisata la natura cumulativa – e non alternativa – dei presupposti legali richiesti per l'applicazione del comma I dell'art. 63 Tuel e, per l'effetto, che ai fini dell'integrazione della causa di incompatibilità dell'amministratore comunale dalla S.V. paventata devono ricorrere in concreto tutti e tre i presupposti enunciati dall'art. 63, comma I; da ciò discende che, stando al testo letterale della disposizione legale citata, la ravvisata causa può dirsi integrata, a prescindere dalla presenza di una carica amministrativa, 1; solo nel caso, in cui si rilevi anche, tra l'ente nominante e di appartenenza dell'amministratore e l'ente destinatario di nomina, un rapporto implicante obbligo di vigilanza, 2; ed una partecipazione al capitale-patrimonio, pari al minimo al relativo 20%, o di sovvenzione continuativa, 3;



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

è lo stesso parere ministeriale trasmesso dalla S.V. ad attestare quanto sopra evidenziato, esprimendosi anche e soprattutto in termini di rilievo dei "rapporti che concretamente legano" gli enti in questione, secondo visione della problematica confermata anche in sede di orientamento giurisprudenziale (Cfr: Cass., I, n.ro 626/2008; 12807/2004).

In particolare la Sent. Cass. Civile n°626/2008 differenzia la nozione di vigilanza da quella di controllo che viene esercitato dall'interno, attraverso una preponderante influenza nella formazione della volontà della società.

Nel caso in esame non risulta emergere rapporto di vigilanza tra il comune di Sorrento e la Fondazione nei termini indicati dalla Cassazione.

Il caso di specie è connotato dall'art. 23 dello Statuto della Fondazione Sorrento, il quale espressamente demanda la vigilanza della medesima fondazione alla disciplina importata dal Codice Civile, che, a propria volta, all'art. 25, prevede che la vigilanza delle fondazioni sia attuata attraverso l'Autorità Governativa e, pertanto, tramite l'U.T.G. competente per territorio (Napoli); a tale ente infatti risulta sia trasmessa periodicamente la documentazione dovuta a fini di vigilanza.

A fronte di quanto espressamente previsto dal combinato disposto delle richiamate norme statutaria e codicistica risulta, pertanto, già a monte escluso considerevole e fondamentale indice normativo di riconoscimento degli indefettibili presupposti richiesti ad integrazione della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma I, Tuel che, allo stato dei presupposti sopra enunciati, inducono la scrivente a propendere per l'esclusione della causa di incompatibilità nei termini presentati.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Miserra

Li Sorrento 06/8/2019